



Modulo di Adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata ("FEA")

A. Condizioni relative al servizio di Firma Elettronica Avanzata ("FEA")

1. Premesse

Sara Assicurazioni SpA con sede legale in Via Po, 20 - 00198 Roma, Codice fiscale 00408780583, Partita IVA 00885091009

e

Sara Vita Spa con sede legale in Via Po, 20 - 00198 Roma, Codice fiscale 00408780583, Partita IVA 00885091009

(di seguito congiuntamente denominate "SARA")

Hanno scelto di finalizzare i propri contratti in modo elettronico per migliorare il servizio dei propri Clienti, Fornitori, Agenti (di seguito anche "Firmatari" o "Firmatario")

La sottoscrizione dei documenti avviene mediante l'utilizzo di firma elettronica avanzata (FEA), una specifica tipologia di firma elettronica disciplinata da diverse fonti normative, tra cui rileva citare: il c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" (c.d. CAD), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., e le c.d. "Regole Tecniche" di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Febbraio 2013 (di seguito DPCM).

2. Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni (le "Condizioni"), si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni contenute nel CAD, nonché quelle di cui alle Regole Tecniche.

3. Soggetto erogatore

Il servizio di FEA viene fornito da SARA che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. a) delle Regole Tecniche, eroga il suddetto servizio, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con i propri Firmatari.

4. Oggetto del Servizio

Le presenti Condizioni disciplinano l'erogazione gratuita e facoltativa di una "FEA" da parte di SARA ai propri Clienti, Fornitori, Agenti

Ai sensi della normativa di riferimento, una firma elettronica si configura come FEA allorché la stessa è ottenuta mediante un processo che garantisca:

- a) l'identificazione del Firmatario del documento;
- b) la connessione univoca della firma al Firmatario;
- c) il controllo esclusivo del Firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;

- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- e) la possibilità per il Firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- f) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- g) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il documento così sottoscritto acquisisce in tal modo l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile con un valore probatorio analogo a quello della firma autografa.

Come previsto dalla normativa vigente, l'Informativa FEA, che descrive le caratteristiche del Servizio di firma erogato da **SARA** e le tecnologie su cui questo si basa, sono descritte nell'art 6 del presente modulo nonché pubblicate sul sito internet al link www.sara.it

- 5. Attivazione del servizio, Identificazione dell'utente, Dichiarazione di accettazione all'utilizzo della Firma Elettronica Avanzata (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere b, c, d)**

L'attivazione del Servizio è subordinata all'adesione del Firmatario.

Questi dovrà essere preliminarmente identificato da SARA che, prima dell'adesione al servizio di FEA, esegue, anche nel caso di vendita in presenza, l'identificazione dell'utente mediante un documento d'identità valido.

Tale identificazione è propedeutica all'erogazione della FEA e potrà essere effettuata de visu ovvero da remoto tramite onboarding in modalità self o onboarding SPID.

L'utilizzo della FEA è possibile solo dopo che il Firmatario ha accettato le Condizioni contenute nel presente Modulo di adesione al servizio.

- 6. Descrizione del sistema di Firma Elettronica Avanzata e delle tecnologie utilizzate (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e, f)**

La soluzione di firma elettronica adottata da SARA è realizzata per soddisfare i requisiti legali della Firma Elettronica Avanzata conformemente ai vincoli contenuti nel Titolo V delle Regole Tecniche (DPCM 22 Febbraio 2013)

L'identificazione del Firmatario, ottemperando alle Regole Tecniche, anche in caso di vendita in presenza viene effettuata da SARA che al contempo acquisirà anche i documenti dello stesso conservandoli per venti (20) anni.

La soluzione implementata garantisce poi al Firmatario un processo sicuro e verificabile ed un'associazione univoca tra il Firmatario e la firma elettronica che viene raccolta nel processo implementato.

Tutto ciò è reso possibile tenendo presente che la documentazione da firmare verrà inviata ad un indirizzo e-mail (precedentemente verificato) ovvero, nel caso di sottoscrizione in presenza, ad un dispositivo elettronico del punto vendita autorizzato presso cui avviene la transazione, in modo che il Firmatario ne possa prendere visione e poi quando lo stesso deciderà di procedere con la firma gli verrà inviato via SMS anche una One Time Password (OTP, un codice random spendibile in un definito arco temporale) ad un numero di cellulare a lui appartenente anch'esso verificato in precedenza.

Solo dopo che il processo implementato avrà verificato la correttezza dell'OTP ricevuto sul cellulare precedentemente registrato si potrà procedere con la firma, ed è questo uno dei punti qualificanti di tutto il processo.

Il cellulare si può considerare, infatti, a tutti gli effetti come il dispositivo di sicurezza abilitante alla firma.

La firma del documento potrà essere così ricondotta alla volontà del Firmatario che prima ha visualizzato il documento e che poi ha utilizzato il codice OTP, ricevuto sul proprio cellulare, per confermare la sua volontà di sottoscrivere il documento.

Si evince quindi che la sottrazione, il furto, l'appropriazione indebita, lo smarrimento o l'uso non autorizzato del mobile in quanto dispositivo di sicurezza dovrà essere immediatamente comunicato a Sara Assicurazioni Spa, via Po, 20- 00198 Roma pec : saraassicurazioni@sara.telecompost.it in modo che non possano esserci rischi connessi con l'utilizzo di questi dispositivi da parte di soggetti diversi da quelli originariamente identificati.

La procedura, in ogni caso, non consente l'invio al Firmatario di un OTP ad un numero di cellulare che non sia stato precedentemente certificato. Pertanto anche nel caso di semplice sostituzione del cellulare da parte del suo legittimo proprietario prima di avviare un processo di firma sarà necessario procedere con la registrazione del nuovo numero secondo le politiche previste da SARA e solo al termine delle stesse procedere con la firma.

Una sostituzione "al volo" del numero di cellulare a cui inviare l'OTP non è invece prevista in alcun caso, ritenendo questa procedura pericolosa e non sicura contro un eventuale tentativo di furto d'identità (un soggetto diverso dal Firmatario che cerca di fornire un proprio numero telefonico dopo essere entrato in qualche maniera in possesso dell'e-mail del destinatario originale).

Su queste basi si può affermare che il processo di firma è assolutamente conforme alle regole tecniche in quanto:

- È garantita la connessione univoca della firma al Firmatario, già identificato previa presentazione di un documento di identità valido, attraverso l'invio di un OTP al cellulare dello stesso nonché del documento oggetto di firma all'indirizzo e-mail del Firmatario nel caso in cui il processo si svolga in modalità remota;
- L'integrità del documento informatico sottoscritto con processo FEA è attestata attraverso l'impiego di tecnologie crittografiche e di algoritmi di hash (il controllo della corrispondenza tra un'impronta ricalcolata e quella "sigillata" all'interno delle firme permette di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma), infine di una marcatura temporale che attesti in modo preciso la data e ora in cui la firma è stata apposta;
- L'utilizzo di documenti PDF/A in modo che sia possibile accertare l'assenza di codici eseguibili o macroistruzioni all'interno dei documenti sottoscritti. In tal modo è possibile garantire che il documento prodotto sia in un formato tale da impedire l'inserimento all'interno dello stesso di programmi o istruzioni potenzialmente in grado di modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati nel documento medesimo.
- Il documento una volta firmato verrà inviato ad un sistema di conservazione a norma dal quale potrà essere sempre recuperato in caso di necessità;
- Infine la Riconducibilità del documento firmato alla volontà del Firmatario è garantita da un insieme di dati incapsulati in un file (che chiameremo "**Summary o Certificato di Completamento**"). In tale Certificato di Completamento verranno registrate tutte le principali attività legate alla vita del documento (ad esempio, numero cellulare, ora di invio del codice OTP ed eventuali azioni specifiche eseguite dal Firmatario sul documento)

7. Revoca del Servizio FEA. (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera h)

Le presenti Condizioni sono da intendersi a tempo indeterminato.

Il Firmatario può revocare, in qualsiasi momento, il consenso all'uso della firma elettronica avanzata e preferire quella tradizionale su carta per determinati contratti, chiedendo di firmare su carta il documento che gli è stato sottoposto.

8. Limiti d'uso della Firma Elettronica Avanzata (DPCM 22-02-2013, art. 60 comma 1)

La Legge dispone che la "FEA" possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il Firmatario ed il Soggetto Erogatore della soluzione di firma elettronica avanzata.

9. Foro Competente

Per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all'esecuzione del servizio di FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di residenza o domicilio del Firmatario.

B. Adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata (a cura del Firmatario)

Il sottoscritto _____

Nato a _____

Il _____

("il Firmatario") Chiede di poter aderire al servizio di Firma Elettronica avanzata ("FEA"), adottato da SARA, disciplinato dal presente documento, dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e s.m.i., recante Codice dell'Amministrazione Digitale, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013.

Data ____/____/_____

Firma _____